RIGUARDANTE LA ISTRUZIONE DI SEZIONI DI GINNASI SUPERIORI E LICEI MODERNI

Art. 11

Sono istituite sei borse di perfezionamento all'estero negli studi delle lingue e letterature moderne da conferirsi nei modi stabiliti dal vigente regolamento generale universitario.

Le borse si possono accrescere colla legge di bilancio.

Gli obblighi dei vincitori delle borse saranno determinati per regolamento.

Se il vincitore della borsa e' insegnante di ruolo nelle scuole medie governative, conserva il suo posto e i vantaggi nomadi di carriera.

Versione in vigore dal 12 settembre 1911, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riguardante la istruzione di sezioni di ginnasi superiori e licei moderni
Estremi	Legge 21 luglio 1911, n. 860
Titolo	II — Insegnanti di lingue e letterature moderne
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1911

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riguardante-la-istruzione-di-sezioni-di-ginnasi-superiori-e-licei/art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it